



**COMUNE DI TAURIANOVA**  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

---

# ***REGOLAMENTO DEGLI ORTI URBANI DEL COMUNE DI TAURIANOVA***

Approvato con deliberazione C. C. n. 12 del 29.03.2018  
In vigore dal 29.03.2018



# COMUNE di TAURIANOVA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

## INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Individuazione delle Unità Organizzative Responsabili
Art. 4	Le diverse tipologie di orto e requisiti per la concessione
Art. 5	Individuazione e designazione delle aree da destinare agli orti urbani
Art. 6	Assegnazione degli orti per anziani e per famiglie (Tipologia I e II)
Art. 7	Assegnazione degli orti per Associazioni e orti didattici (Tipologia III e IV)
Art. 8	Durata dell'assegnazione degli orti per anziani e per famiglie (Tipologia I e II)
Art. 9	Durata dell'assegnazione degli Orti di tipo III e IV
Art. 10	Canone di contribuzione alle spese generali
Art. 11	Obblighi del Comune
Art. 12	Impegni e divieti
Art. 13	Comitato di gestione
Art. 14	Infrazioni e revoca dell'assegnazione
Art. 15	Vigilanza
Art. 16	Responsabilità e controversie

### **Art. 1 - Oggetto e finalità.**

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi e le modalità di gestione, concessione, uso e conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o nella disponibilità del Comune di Taurianova da adibire ad orti urbani.
2. Il Comune di Taurianova, per mezzo degli orti urbani, si prefigge di:
  - stimolare la coesione e l'aggregazione sociale dei cittadini residenti favorendone i rapporti interpersonali, la condivisione delle conoscenze e la valorizzazione dell'ambiente urbano nell'ottica della cittadinanza attiva e consapevole;
  - promuovere la salute dei cittadini e la cultura del benessere;
  - impedire che le aree marginali del tessuto urbano siano oggetto di abbandono e di degrado introducendo in tali aree gli "orti" come elementi di arredo e di socializzazione.

### **Art. 2 - Definizioni.**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - Appezzamento di terreno coltivabile: area scoperta sistemata a verde con terreno di coltura e copertura vegetale di estensione pari o superiore a 40 m<sup>2</sup>;
  - Comune: Amministrazione Comunale di Taurianova;
  - Orto urbano: appezzamento di terreno di proprietà o di disponibilità del Comune di Taurianova concesso in uso a fini sociali e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento ai cittadini, alle associazioni o alle istituzioni scolastiche e destinato alla sola coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche o fiori. Il Comune di Taurianova individua le tipologie di orto urbano per come specificate nei successivi articoli.

### **Art. 3 - Individuazione delle Unità Organizzative Responsabili.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 241 del 07/08/1990 sono individuate le seguenti Unità Organizzative responsabili per l'attuazione del presente Regolamento:
  - Il Settore 3 - Servizi al Cittadino (in seguito Settore 3) è individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi specificati nei successivi articoli 6, 7, 8, 10 e 14;
  - Il Settore 4 - Servizi Tecnici (in seguito Settore 4) è individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi specificati nei successivi articoli 5, 10 e 11;
  - Il Settore 5 - Servizi di Vigilanza (in seguito Settore 5) è individuato quale responsabile dei procedimenti amministrativi specificati nei successivi articoli 14 e 15.

#### **Art. 4 - Le diverse tipologie di orto e requisiti per la concessione.**

1. Il Comune di Taurianova individua le seguenti tipologie di orto urbano:

- Orto per anziani (Tipologia I): appezzamento di terreno coltivabile dato in concessione a cittadini residenti nel Comune di Taurianova da almeno due anni ed in possesso dei seguenti requisiti:
  - aver compiuto, alla data di pubblicazione del bando, i 65 anni di età;
  - non detenere, a qualsiasi titolo, un altro appezzamento di terreno coltivabile nel territorio di Taurianova;
  - essere in grado di provvedere direttamente, anche con l'ausilio di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto;
- Orto per famiglia (Tipologia II): appezzamento di terreno coltivabile dato in concessione a nuclei familiari residenti nel Comune di Taurianova da almeno tre anni e in cui componenti sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - non detenere, a qualsiasi titolo, un altro appezzamento di terreno coltivabile nel territorio di Taurianova;
  - essere in grado di provvedere autonomamente e direttamente alla coltivazione dell'orto;
- Orto per associazioni (Tipologia III): appezzamento di terreno coltivabile dato in concessione ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed Onlus al fine di svolgere specifici programmi educativi, didattici, sociali;
- Orto didattico (Tipologia IV): appezzamento di terreno coltivabile dato in concessione per finalità esclusivamente didattiche ad istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Taurianova.

#### **Art. 5 - Individuazione e designazione delle aree da destinare agli orti urbani.**

1. La prima individuazione ed il successivo aggiornamento degli spazi da destinare a orti urbani è realizzata a cura degli Uffici del Settore 4. Gli Uffici individuano tali spazi tra le aree verdi di proprietà comunale o che comunque sono nella disponibilità del Comune di Taurianova tenendo conto delle finalità di cui all'articolo 1.
2. La Giunta Comunale approva l'individuazione degli spazi da destinare agli orti urbani e le eventuali successive variazioni.

#### **Art. 6 - Assegnazione degli orti per anziani e per famiglie (Tipologia I e II).**

1. Gli Uffici del Settore 3 predispongono, sulla base del presente regolamento, il bando per la concessione degli orti urbani di tipologia I e II.

2. Il bando definisce il numero, le caratteristiche dimensionali degli orti che il Comune intende assegnare, le attrezzature ed i servizi eventualmente disponibili, le eventuali finalità specifiche da perseguire prioritariamente, i criteri aggiuntivi di priorità utili a soddisfare con maggiore efficacia le finalità di cui all'articolo 1, tutte le condizioni di utilizzo non esplicitate nel presente regolamento, ma ritenute essenziali a tutela della proprietà comunale, della salute pubblica e dell'integrità ambientale. Il bando sarà diffuso attraverso avviso, da pubblicarsi per quindici giorni, all'Albo Pretorio e sarà divulgato a mezzo del sito istituzionale del Comune di Taurianova e con qualsiasi altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo.
3. Gli Uffici del Settore 3, sulla base delle istanze pervenute, previo accertamento dei requisiti, predisporranno le graduatorie di assegnazione e cureranno i contratti di concessione. Gli stessi Uffici provvederanno alla tenuta ed all'aggiornamento degli orti assegnati e di quelli disponibili.
4. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposito atto amministrativo che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento. All'atto della sottoscrizione l'assegnatario deve consegnare all'Ufficio competente copia della ricevuta comprovante il versamento del canone di cui al successivo articolo 10.
5. Le graduatorie formate a seguito dei bandi rimarranno valide per 5 anni e saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti che si renderanno eventualmente disponibili. Per gli orti di cui alle tipologie I e II, se ad avvenuto esaurimento delle graduatorie vi siano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
6. Costituisce titolo di preferenza il reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
7. Le tipologie I e II di orto sono assegnati alle persone fisiche che, avendone fatto richiesta, hanno i requisiti previsti dal presente regolamento e dal relativo bando di concessione.
8. Gli Uffici del Settore 3 si riservano la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

#### **Art. 7 - Assegnazione degli orti per Associazioni e orti didattici (Tipologia III e IV).**

1. La Giunta Comunale, può siglare appositi accordi con Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed Onlus nonché con le Istituzioni Scolastiche del Comune di Taurianova per l'assegnazione di orti di tipologia III e IV finalizzando l'accordo alla realizzazione di un progetto educativo per giovani, anziani di reinserimento di persone svantaggiati o che

abbia come fine la divulgazione dei principi di “Buona Pratica Agricola” o, ancora, che individui l’ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità.

2. Previa sottoscrizione di una apposita convenzione l’associazione o l’ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all’intera realizzazione dell’insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.
3. La convenzione di cui al precedente comma definisce i rapporti tra le parti contraenti, la durata della concessione dell’orto, le finalità e i destinatari del progetto educativo.
4. Gli assegnatari per effetto di tali accordi fruiscono dell’esenzione dal pagamento del canone di contribuzione alle spese generali di cui all’articolo 10.
5. La Giunta Comunale può proporre agli Istituti Scolastici ad indirizzo agrario del territorio la sottoscrizione di convenzioni finalizzate alla consulenza agronomica da fornire ai concessionari degli orti urbani.
6. La Consulta delle Associazioni e della Società Civile del Comune di Taurianova può proporre alla Giunta Comunale specifici progetti educativi incentrati su gli orti urbani da proporre a bando per le Associazioni e gli Istituti Scolastici operanti nel territorio del Comune di Taurianova.

#### **Art. 8 - Durata dell’assegnazione degli orti per anziani e per famiglie (Tipologia I e II).**

1. Le assegnazioni degli orti urbani di tipologia I e II hanno la durata di cinque (5) anni, non è ammesso il tacito rinnovo. L’orto non può essere ceduto, dato in affitto e non può essere trasmesso per successione.
2. È data facoltà al conduttore di disdire anticipatamente l’assegnazione dell’orto urbano entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. L’assegnazione si estingue con il decesso dell’assegnatario. Dopo il decesso dell’assegnatario, l’orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti. Il coniuge superstite può avanzare richiesta scritta ai competenti Uffici del Comune di Taurianova affinché gli sia consentito il proseguimento della conduzione dell’orto fino alla scadenza temporale della concessione intestata al *de cuius*. Gli Uffici del Settore 3 verificano i requisiti di assegnazione previsti per la tipologia di orto e, in caso di riscontro positivo, effettuano la variazione di intestazione dell’area ortiva a favore del coniuge superstite.
7. L’assegnatario della concessione, in caso di assenza prolungata dal comune di Taurianova per vacanza o per malattia, dovrà darne comunicazione agli Uffici Comunali

e, per un termine massimo di sei mesi, la coltivazione dell'orto potrà essere consentita ad una persona di fiducia, fornita di apposita delega.

8. L'assegnatario che per sopraggiunta invalidità non ha la possibilità di garantire la coltivazione dell'orto ha obbligo di comunicarne il proprio stato agli Uffici del Settore 3 che, dopo aver operato specifiche verifiche, potranno autorizzare una persona di fiducia del assegnatario a coltivare l'orto fino al termine del periodo di concessione.
9. In caso di revoca o di rinuncia della concessione o in caso decesso senza richiesta di prosecuzione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria.
10. Per sopravvenute esigenze di pubblica utilità il Comune si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'orto urbano assegnato dando un preavviso di almeno tre mesi all'assegnatario.
11. Allo scadere del termine temporale di concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da cose e coltivazioni. Nel caso di colture pluriennali in corso, non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, non potrà rimuoverle o danneggiarle, né esigere alcun indennizzo dal Comune o da chi subentra nella coltivazione dell'orto.

#### **Art. 9 - Durata dell'assegnazione degli Orti di tipo III e IV.**

1. Le assegnazioni degli orti urbani di tipologia III e IV hanno la durata prevista dal progetto didattico/educativo e dalla convenzione che l'Associazione o l'Istituto Scolastico ha contratto con il Comune di Taurianova. L'orto non può essere ceduto o dato in affitto a terzi.
2. È data facoltà all'Associazione o all'Istituto Scolastico di interrompere il progetto didattico prima del termine previsto, dandone comunicazione sei mesi prima al Comune.
3. Per sopravvenute esigenze di pubblica utilità il Comune si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'orto urbano assegnato dando un preavviso di almeno sei mesi all'Associazione o all'Istituto Scolastico.
4. Allo scadere del termine temporale di concessione l'Associazione o l'Istituto Scolastico assegnatario dovrà lasciare l'orto libero e sgombro da cose e coltivazioni. Nel caso di colture pluriennali in corso, non si potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, non si potrà rimuovere le colture o danneggiarle, né esigere alcun indennizzo dal Comune.

#### **Art. 10 - Canone di contribuzione alle spese generali.**

1. La Giunta Comunale entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, su proposta congiunta degli Uffici dei Settori 3 e 4, determina il canone annuo di contribuzione alle spese generali a carico dei conduttori, i criteri e le percentuali di riduzione dello stesso da applicarsi in relazione ai redditi ISEE degli assegnatari.
2. Il canone deve essere corrisposto al Comune tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro la fine del mese di aprile dell'anno cui si riferisce il canone stesso.
3. I proventi dei canoni sono introitati e utilizzati dal Comune di Taurianova esclusivamente per la fornitura di attrezzature e il miglioramento di servizi a favore della rete degli orti urbani cittadini.

#### **Art. 11 - Obblighi del Comune.**

1. Compete al Comune di Taurianova, tramite gli Uffici del Settore 4, la manutenzione straordinaria degli orti, ovvero la sostituzione di recinzioni e staccionate, gli interventi sulle strutture e sugli impianti, la manutenzione di pompe ed impianti comuni.
2. Sarà compito degli Uffici del Settore 4 quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 12 - Impegni e divieti.**

1. Fermo restando l'impegno da parte di tutti i concessionari degli orti urbani di perseguire gli obiettivi di cui all'Articolo 1, mantenendo buoni rapporti di vicinato, condividendo conoscenze e collaborando reciprocamente nella gestione degli orti, gli assegnatari si impegnano a sottoscrivere, accettare e rispettare le regole, i divieti e le condizioni per l'uso dell'orto urbano loro assegnato stabilite nel presente regolamento.
2. Gli assegnatari si impegnano ad osservare le disposizioni impartite da parte del Comitato di gestione di cui all'articolo 13.
3. Nello specifico, i concessionari si impegnano a:
  - a) coltivare con dedizione ed in modo ineccepibile l'orto, curandone l'aspetto estetico e mantenendone il decoro;
  - b) curare la più scrupolosa pulizia del proprio spazio, degli spazi comuni e di passaggio;
  - c) non svolgere attività diversa da quella della coltivazione di ortaggi, frutta o fiori;
  - d) rispettare i confini del terreno concesso;
  - e) non coltivare piante che richiedono un eccessivo consumo d'acqua;
  - f) non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto;



- g) osservare le norme di buon vicinato e collaborare con gli assegnatari confinanti ed il Comune per la gestione e la vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli orti;
- h) vigilare sull'insieme degli orti e sulle eventuali aree verdi limitrofe, segnalando agli organi competenti ogni anomalia.
4. E' vietato in tutte le tipologie di orto urbano:
- ✓ coltivare piante proibite dalla legge;
  - ✓ affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
  - ✓ allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
  - ✓ detenere depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
  - ✓ accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
  - ✓ effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
  - ✓ scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
  - ✓ accendere fuochi di qualsiasi genere;
  - ✓ bruciare residui di coltivazioni erbacee, residui di potatura e rifiuti;
  - ✓ impiantare paletti di sostegno delle coltivazioni di altezza superiore a m. 1,80;
  - ✓ occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
  - ✓ usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
  - ✓ installare nelle parti comuni e nei ripostigli elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
  - ✓ usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
  - ✓ l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.
5. In caso di trasgressione delle regole o dei divieti posti nel presente articolo, l'inosservanza sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo accertamento della stessa in contraddittorio con l'interessato.
6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dai Regolamenti Comunali.

#### **Art. 13 - Comitato di gestione.**

1. Il Comune, per la prima volta dopo l'assegnazione degli orti, convoca in Assemblea tutti i concessionari i quali eleggono, a maggioranza, un "Comitato per la gestione" costituito da cinque membri i quali individuano tra di loro un Presidente.
2. Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. I membri del Comitato non sono rieleggibili.
3. E' compito del Comitato:
  - convocare l'assemblea degli assegnatari;
  - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e gli Uffici Comunali;
  - segnalare agli Uffici Comunali le esigenze di manutenzione straordinaria e i casi di inadempienza dei concessionari;
  - stabilire i criteri per l'utilizzo delle aree e delle risorse comuni (acqua di irrigazione);
  - stabilire, in base alla stagione, gli orari di accesso agli orti.

#### **Art. 14 - Infrazioni e revoca dell'assegnazione.**

1. Gli Uffici del Settore 5 sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni al presente regolamento, contestano la violazione e diffidano l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.
2. Trascorso infruttuosamente detto termine, il Settore 5 trasmette al Settore 3 la documentazione comprovante le infrazioni accertate e contestate all'assegnatario e dichiara i casi di decadenza disponendo la revoca della concessione.
3. La revoca è sempre disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
  - abbandono e non coltivazione dell'orto;
  - mancato pagamento del canone entro i termini temporali previsti;
  - contenziosi tra assegnatari risolti con vie di fatto e/o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
  - violazione reiterata dei divieti di cui all'articolo 12.

#### **Art. 15 - Vigilanza.**

1. La vigilanza avviene attraverso il personale del Settore 5 del Comune di Taurianova e, eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

#### **Art. 16 - Responsabilità e controversie.**

1. Il Comune declina ogni responsabilità civile o penale per danni o incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti urbani.

2. In caso di colpa o negligenza, i concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni ed a rimborsare il Comune delle eventuali spese sostenute per il ripristino.
3. Il Comune non risponderà per furti, atti vandalici, danni derivanti da calamità naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che possono verificarsi negli orti urbani concessi.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti norme del Codice Civile.